



COMUNE DI VICENZA

Dipartimento Territorio

Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

PGN 17605

Oggetto: ordinanza contingibile ed urgente – degrado ambientale area “Magrin sas pavimenti e asfalti di Magrin cav. Valentino & c” in Via Brenta civ. 34 – Vicenza.

IL SINDACO

VISTA la nota Dipartimento Provinciale di Vicenza Servizio Controllo Ambientale di ARPAV PGN 46068 / 2016 che evidenziava la pessima condizione ambientale per la presenza di rifiuti costituiti da *“scarti di demolizioni cementizi e bancali rotti, rifiuti di lastre bitumose e polistiroli vari, bidoni metallici arrugginiti, laterizi infranti e abbandonati disordinatamente in cumuli sul nudo suolo senza alcuna protezione di quest’ultimo”*;

CONSIDERATO che trattasi di rifiuti presenti sul sito derivanti dalla produzione dell’impresa Magrin sas in attività, nonché di materiali che se l’attività fosse continuata sarebbero rientrati nel ciclo della produzione ma che, con l’attività cessata sono anch’essi divenuti rifiuti da smaltire;

CONSIDERATO che il Curatore fallimentare, con nota PGN 80260 / 2016, si era impegnato a dare massima urgenza alle operazioni di sgombero dei rifiuti individuati;

PRESO ATTO che, nonostante la nota del 16 novembre 2017 PGN 154955 con richiesta d’informazioni in merito all’assenza di attività volta a porre rimedio alla situazione di degrado ambientale, il Curatore non ha fornito alcuna informazione e che alla data odierna i rifiuti non sono stati ancora smaltiti, né fatti oggetto di eventuale attività di recupero da parte di codesta curatela;

CONSIDERATA la necessità di adozione di un’ordinanza sindacale ex art. 192, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152, finalizzata alla rimozione e all’avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti presenti nell’area, nonché al ripristino dei luoghi, previa presentazione di un programma di smaltimento da sottoporre a questo Comune;

CONSIDERATO che il permanere dei suddetti rifiuti da oltre un anno (tenuto conto dell’avvio di procedimento in data 13 giugno 2016 PGN 76530 e della nota del Dipartimento ambientale di ARPAV in data 8 aprile 2016) costituisce motivo di degrado ambientale e, proprio in ragione del tempo già intercorso è motivo di potenziale contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali e sotterranee, per la stessa natura dei materiali e dei rifiuti oltre che per il verificarsi di fenomeni di dilavamento;

RITENUTO quindi necessario intervenire al fine di eliminare il deposito di rifiuti, accertato dall’organo di vigilanza, per evitare il perdurare del degrado ambientale, nonché per il ripristino dei luoghi;



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D’ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

U

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

Protocollo N.0017605/2018 del 02/02/2018



COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

VISTO l'articolo 192 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";

RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato del 25 luglio 2017 n° 3672 la quale stabilisce che: *"Solo chi non è detentore dei rifiuti, come il proprietario incolpevole del terreno su cui gli stessi siano collocati, può invocare l'esimente intera dell'articolo 192 comma 3 del d.lgs. n. 152 del 2006. La curatela fallimentare, che assume la custodia dei beni del fallito, anche quando non prosegue l'attività imprenditoriale, non può evidentemente avvantaggiarsi dell'art. 192 cit, lasciando abbandonati i rifiuti risultanti dall'attività imprenditoriale dell'impresa cessata. Nella qualità di detentore dei rifiuti secondo il diritto comunitario, la curatela fallimentare è obbligata a metterli in sicurezza e a rimuoverli, avviandoli allo smaltimento o al recupero"*;

VISTO l'art. 50, comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

alla **_____** nat. _____ a _____, presso lo **_____** sito in _____ in Via _____ in qualità di Curatore fallimentare di "Magrin sas pavimenti e asfalti di Magrin cav. Valentino & c" di Vicenza, di procedere a:

1. presentare – entro trenta giorni dalla notifica della presente ordinanza – il programma di smaltimento dei rifiuti da sottoporre a questa Amministrazione e da inviare, per conoscenza, alla Provincia di Vicenza e all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza:
 - a. Comune di Vicenza – Settore Ambiente, energia e tutela del territorio – Piazza Biade 26 a Vicenza;
 - b. e p.c. al Arpav Dipartimento Provinciale di Vicenza – Via Zamenhoff 353 a Vicenza;
 - c. e p.c. al Settore Ambiente della Provincia di Vicenza – Contrà San Marco. 30 a Vicenza.
2. che il programma di smaltimento, previsto al punto 1, dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
 - natura, quantità e origine dei rifiuti rinvenuti;
 - documentazione fotografica e cartografica del sito di deposito;
 - l'indicazione degli impianti autorizzati ove saranno recuperati e/o smaltiti i rifiuti;
 - i tempi di attuazione dei programmi di smaltimento;
 - indagini del suolo al fine di acquisire gli elementi conoscitivi per predisporre l'eventuale progetto di bonifica secondo quanto previsto dall'art. 239 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 152/06;
 - i dati della ditta necessari per l'emissione della fattura relativa alle eventuali controanalisi eseguite da ARPAV;



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA



COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

3. che la rimozione e l'avvio a recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti individuati dal Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza nonché il ripristino dello stato dei luoghi interessati dall'accumulo abbiano termine entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno della notifica del nulla osta a procedere da parte del Comune di Vicenza, su parere favorevole del Dipartimento Provinciale ARPAV, relativamente all'attuazione del Programma di smaltimento, di cui al punto 2. del presente provvedimento;
4. che entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuto avvio a recupero/smaltimento di cui al punto 3., alla fine degli interventi sia presentata una relazione conclusiva corredata da fotografie e di idonea documentazione attestante il corretto avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti (es. Formulario Identificazione Rifiuti). La relazione dovrà essere inviata a:
 - a. Arpav Dipartimento Provinciale di Vicenza – Via Zamenhoff 353 a Vicenza;
 - b. Comune di Vicenza – Settore Ambiente, energia e tutela del territorio – Piazza Biade 26 a Vicenza;
 - c. e p.c. al Settore Ambiente della Provincia di Vicenza – Contrà San Marco 30 a Vicenza.

DISPONE

che la presente ordinanza sia:

- notificata, alla d., quale curatore fallimentare di "Magrin sas pavimenti e asfalti di Magrin cav. Valentino & c" di Vicenza con sede presso lo studio
- notificata al Direttore del Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza ubicato in Via Zamenhof 353 a Vicenza, a cui sarà successivamente comunicata la data di notifica al destinatario del presente provvedimento;

INCARICA

il Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza alla verifica del rispetto del presente provvedimento.

INFORMA

- che gli atti sono depositati presso gli uffici del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio siti in Piazza Biade, 26 Palazzo degli Uffici;
- che il responsabile del presente procedimento amministrativo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il dott. Danilo Guarti;
- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla sua notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di notifica.

Vicenza, 2 febbraio 2018

IL SINDACO
Achille Variati



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

